ISTRVMENTO, E CAPITOLI DELLA PACE

Stabilita nel Congresso tenuto sotto li Padiglioni di Carloviz in Sirmio li 26. Gennaro 1699.

TRA LA

SER.MA REPVBLICA DI VENEZIA, ET IL SVLTANO MVSTAFÀ HAN

Gran Signore de' Turchi.

Digitized by Google

In Nome della Santißima TRINITA'.

IA noto à tutti, & à ciascuno, a' quali importi, e possi essere d'interesse, come doppo alcrni Anni di Guerra, per redurre all'antica tranquillità i Popoli, e renouare la turbata amicizia tra l'Eccelso Ottomano Impero, e la Serenissima Republica di Venezia, còn la mediazione, e consiglio del Serenis. e Potentissimo Principe, e Signore Guglielmo III. Rè della Gran Brettagna, Frncia, & Ibernia, é dell'Eccelsi, e Prepotenti Generali Prouincie vnite di Fiandra, si sia posta in Trattato, e dato proietto di peruenire al desiderato fine della Pace, e per tal motiuo sia stato tenuto Congresso trà li Plenipotenziarij dell'vna, e l'altra Parte in Carloviz, Capitale del Ducato di Sirmio, & in quello siano interuenuti l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori li Signori Guglielmo Paget Barone di Beaudesert &c. per il Serenissimo Rè di Brettagna, & il Sig. Giacomo Cohier dell'Eccelsi, e Prepotenti Ordini confederati di Fiandra ambedue Ambasciadori alla Porta Ottomanica, e che per restabilire questa Pace siano stati istituiti nell'autorità. & officio di Legati Plenipotentiarij da essi diligentemente, & integerrimamente esercitato, e l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Cerlo Ruzzini Caualiere, e della sopradetta Serenissima Republica Legato, e Plenipotenziario vnitamente in molte Sessioni habbino tenuto diuersi discorsi sopra le circostanze di detta Pace, e benche probabilmente il tempo per detti Trattati li fosse potuto soprauanzare, nondimeno per molte, e varie difficoltà, che li sono occorse, doppo vn spazio molto più ampio di tempo in simil Trattato non potessero più oltra procedere; Noi infrascritti della Cesarea Maestà, e della Regia Maestà di Polonia Ambasciadori Straordinarij, e Plenipotenziarij, conoscendo, che l'vltimo termine della Proroga concessa per terminare, e stabilire necessariamente il detto Trattato, per obligo del nostro offizio reassunti per questo Congresso i punti non ancora concordati coll'opera dell'antedetti Signori Mediatori, e di tutti noi, e di nostro consenso stabiliti, particolarmente con la douuta osseruazione hauuto risguardo, accioche per il Capitolo Terzo resta dichiarato, volendo onninamente, e desiderando di promouere la Pace della Serenissima Republica, reassumessimo il Trattato poco inanzi fatto dalla medesima Republica, & hauuto rispetto al solenne fondamento di questa Pace poco auanti fatta tra la Cesarea Maestà, la Republica Veneta, e l'Eccelso Imperio come valido, & inuiolabile stabilito nel miglior modo, che habbiamo potuto, trattando coll'Illustrissimi, & Eccellentissimi Legati Plenipotenziarij della Porta Ottomanica, il Signor Mchemet Fendi Supremo Cancelliere dell'Imperio Ottomanico, & Il Signor Mauro Cordato della Nobile Stirpe de' Scarlatti primo Consigliere del detto Imperio, & intimo Secretario, habbiamo concluso sedici Articoli nel modo, e del tenore, che seguitano, e colle Condizioni da douersi osseruare, & in fine descritti.

CAPI-

CAPITOLO PRIMO.

La Morea con le ſue Città, Fortezze, Caſtelli, Terre, Ville, Monti, Fiumi, Laghi, Boſchi, Porti, & ogni altra coſa, che ſi ritroua dentro le circonferenze della medeſima ora poſſeſſa dalla Republica di Venezia, reſti pacificamente nel poſſeſſo, e Dominio dell'iſteſſa Republica trà i ſuoi limiti del Mare, e dell'Eſſamiglio, oue ſono li veſtigij dell'antica muraglia, così che nè dal canto di Morea ſi faccia veruna eſtenzione nella Terra ferma, nè dal canto della Terra ferma ſi faccia alcuna eſtenzione, oltre i limiti della Morea.

CAPITOLO II.

La Terra ferma eſſendo nel poſſeſſo dell'Eccelſo Imperio, reſta totalmento nel poſſeſſo, e dominio dell'iſteſſo Imperio per appunto nello ſtato, che ſi trouaua nel principio di queſta vltima Guerra. La Fortezza di Lepanto reſtarà euacuata dalla Republica di Venezia. Il Caſtello detto di Rumelia nella parte di Lepanto ſi demolirà, e ſi demolirà parimente la Fortezza di Preueſa, e ſi laſcierà in quella parte la Terra ferma nel ſuo primiero, & intiero ſtato.

CAPITOLO III.

L'Iſola di S. Maura, con la ſua Fortezza, e Capo di Ponte detto Perauia ſenza veruna eſtenzione maggiore in Terra Ferma, e l'Iſola di Leucade attaccata a S. Maura reſtaranno nel poſſeſſo, e dominio dellu Republica di Venetia.

CAPITOLO IV.

L'euacuazione di Lepanto, e la demolizione del Caſtello di Rumelia, e di Prerego, ſi eſſeguiranno ſubito doppo la diſtinzione delli limiti in Dalmazia, & in queſto mentre per leuare tutte le oſtiità, & anche le occaſioni di queſte, li Preſidij de i detti trè Luoghi ſi conterranno, nè faranno alcuna eſcurſione nella Terra ferma, nè veruna pretenzione per qualſiuoglia preteſto, e gl'habitanti delli ſudetti luoghi poſſino reſtare, e partire ſecondo che vorranno ſenza vſarli alcuna violenza.

CAPITOLO V.

Li Golfi, che ſi trouano fra la Terra ferma, e Morea, reſtano all'vſo comune, obligandoſi l'vna, e l'altra parte di conſeruarli immuni, e franchi da qualſiuoglia cattiua gente.

CAPITOLO VI.

Le Iſole dell'Arcipelago, e di quei Mari reſtaranno in quello ſtato, che erano auanti il principio di queſta vltima Guerra, nel poſſeſſo dell'Ec-

Digitized by Google

celſo Imperadore, ne ſi pretenderanno dalla Republica Carrazzi, ò ſiano Contribuzioni, ò d'altro introdotto nel tempo della preſente Guerra.

CAPITOLO VII.

Per l'auuenire l'Eccelſo Imperatore non pretenderà dalla Republica di Venezia per l'Iſola di Zante, nè da' ſuoi Habitanti alcuna penſione paſſata, ò futura L'Iſola d'Egina con la ſua Fortezza, come aggiacente di Morea, e poſſeduta dalla Republica di Venezia, rimanerà col ſuo preſente ſtato nel poſſeſſo, e dominio dell'iſteſſa Republica.

CAPITOLO VIII.

Nella Dalmazia, le Fortezze di Crim, Signh, e Citluch, e Gabella eſſendo al preſente nel poſſeſſo, e dominio della Republica di Venezia, reſtaranno nel pacifico poſſeſſo, e Dominio della medeſima, mà poiche ſi deuono porre li limiti in tale forma, che li poſſeſſi reſtino chiari, e li Suddiri di ambe le parti in quiete, e tranquillità, nè ſi poſſa venire à qualſiuoglia imaginabile differenza, che poſſa in alcuna maniera diſturbare la tranquillità delli Confini, ſi è accordato, che dalla Fortezza di Crim alla Fortezza di Verliza, e da quella alla Fortezza di Signh, e da queſta alla Fortezza di Duare detta Zaduazia, e da queſta alla Fortezza di Vergouaz, e parimente da queſta alla Fortezza di Citluch, e Gabella ſi tirino Linee rette, e ſi ſeparino li Confini, e li Diſtretti con li Caſtelli, Forti, Torri, e luoghi chiuſi, reſtino nel ſolo poſſeſſo, e Dominio della prememorata Republica, e le Terre, e Diſtretti, che ſaranno fuori della detta Linea, reſtino nel poſſeſſo, e Dominio dell'Eccelſo Imperadore con li Caſtelli, Forti, Torri, e luoghi chiuſi eſiſtenti in quelli, e non ſi permetterà, per l'auuenire alcuna eſtenzione, e dilatazione, ò reſtrinzione, nè dall'vna, nè dall'altra parte, e le dette Linee ſecondo l'habilità de' luoghi ſi faranno chiare, e manifeſte colli termini, ò di Colli, e Boſchi, ò di Fiumi, & Acque correnti, & oue il luogo non darà l'euidenza ſi poneranno ſegni di Foſſe, ò Pali, ò Colonne, come frà li Comiſſarij d'ambe le parti deſtinate à queſta deſignazione di comune concerto, ſi trouerà à propoſito, e perche dette Fortezze nel poſſeſſo della Republica habbiano anche in fronte ſpazio conueniente di Territorio alle Fortezze di Crim, Verliza, e Signh, Duare, e Vergouaz, e Citluch ſi aſſegnarà dalli Commiſſarij il ſpazio di vn hora di paeſe, con retticudine, o linea ſemicircolare, conforme lo permetterà, ò lo richiederà la conuenienza del Terreno, la Fortezza di Crim hauerà il ſuo fianco verſo le parti della Croatia fino al Confine del Ceſareo Dominio ſenza verun pregiudizio delli tre Dominij, che haueranno in quella parte li termini delli loro Confini, mà ſi hauerà ſempre da oſſeruarſi il Ius accordato à cada vn di queſti trè Dominij per queſta Vniuerſale Pace. La ſodetta linea ſi oſſerua dall'vna, e dall'altra parte, mà ſe vicino, ò dentro in quella ueniſſe, ò reſtaſſe qualche Fortezza dell'Eccelſo Imperadore, reſtando nelle ſpalle di quella il ſuo Territorio intiero nella fronte ſemicircolarmente hauerà da godere il Terreno poſto dentro la circonferenza parimente dello ſpazio di vn

hora

Digitized by Google

hora, e per la Fortezza di Ciclut parimente nella fronte, si darà il Territorio nello spazio di vn'hora, e nel franco fuori della linea il spazio di due hore di Terra, tirandosi vna linea retta sin al Mare; Et in questa forma, e regola essendo distinto il Confine, e posti li termini, e separate le Terre da possedersi, si osseruaranno inuiolabilmente, e senza veruna mutazione, e se alcuno mai hauerà l'ardire di violare qualche segno, ò di trasgredire qualche termine, e gli Officiali ancora, che mancaranno nella douuta cura col meritato castigo delli delinquenti, tanto dall'vna, quanto dall'altra parte, saranno seueramente puniti, e se à caso li Commissarij hauessero l'incontro di qualche difficoltà, che non potessero accordarsi, informaranno li loro Padroni sinceramente, e realmente, affinche con gli Offizij delli Rappresentanti delle Maestà, e Britannica, e degl'altri Potenti Stati Generale di Fiandra presenti alla fulgida Porta, si definisca amicheuolmente, e per simile, ò altra qualsiuoglia differenza di confine, non si venirà ad alcuna ostilità, nè si intorbiderà la quiete delli Sudditi, nè s'intenderà atterrare la Pace conclusa coll'Eccelso Imperadore.

CAPITOLO IX.

Il Territorio, e li Distretti della Sgnoria di Ragusa saranno continuati colli Territorij, e Distretti dell'Eccelso Imperadore, leuandosi ogni ostacolo, che impedisse la continuazione, e la communicazione delle Terre della detta Signoria con le terre del medesimo Imperio.

CAPITOLO X.

Nella vicinanza di Cattan, Castel nouo e Risan, essendo attualmente nel possesso, e Dominio della Republica di Venezia, restino nel pacifico possesso, e Dominio della medesima Republica, con le loro Terre, e l'istesso s'intenda, per qualunque altra Fortezza in quella parte esistente attualmente nel possesso della medesima. E li Commissarij, che saranno destinati dall'vna, e l'altra parte sijno d'esperimentata probità, affinche senza alcuna propria passione giudicando realmente questo importante affare, anche in quella parte separino li Teritorij, e li distiguino con euidenti segni, si che si leui l'occasione d'ogni torbidezza, mà da quella parte ancora si auertisca, che non s'interrompa la continuazione intiera delle Terre di Ragusa, con quelle dell'Imperio.

CAPITOLO XI.

Douendosi comunicare la designazione del Confine d'ambe le Parti in Dalmazia, e nelle Parti di Cattaro, al primo tempo, che sarà commodo li Commissarij deputati à quell'opera corrispondendo con preuij auuisi faranno la loro congionzione in luogo conueniente con comitiua di gente militare bensì, ma pacifica, e quieta d'vgual numero, e con l'aiuto d'Iddio cominciaranno la loro funzione del giorno di Equinozio li 22. Marzo dell'anno corrente, & adopreranno ogni diligenza nella distinzione dell'vno, e dell'

altro

Digitized by Google

altro confine delle sudette Parti; affinche con prestezza finischino nel termine di due Mesi, e più presto se si può fare.

CAPITOLO XII.

Quanto più è desiderata la fermezza dell'amicizia, e la quiete delli Sudditi d'ambe le Parti, tanto più deuono essere vgualmente abominati quelli, che portati dal reprobo loro, ò genio, ò costume, anco nel tempo di Pace, con ladronerie, ed altri ostili esercitij intorbidano la tranquillità del Confine, perciò ne dall'vna parte, ne dall'altra si darà ricetto, ò fomento à tali forusciti di qualsiuoglia sorte, mà saranno perseguitati, presi, e consegnati, acciò ad esempio d'altri sijno col meritato castigo puniti, e sarà per l'auuenire prohibito l'appoggio, & il mantenimento di questi mali huomini.

CAPITOLO XIII.

A cadauna delle Parti sia lecito di riparare, e fortificare le possedute Fortezze, mà non già di fabricarne di nuouo altre Fortezze appresso il Confine, colle Fortezze demolite dalla Republica di Venetia nelle Sponde della Terra Ferma, per la commodità però delli Sudditi sia lecito di porre Borghi, e Villaggi per tutto, osseruandosi trà di loro pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e concludendosi nelli proprij termini, e se à caso succedesse frà loro alcuna differenza, subito conuenendo li Prefetti del Confine d'ambe le Parti amicheuolmente, e con ogni giustizia leuino l'occasione di qualsiuoglia contrasto.

CAPITOLO XIV.

Tanto per la Religione, e per la libertà, e permuta delli Schiaui, quanto per il Traffico si osseruarà lo stile, e tenore delle antecedenti Capitolationi, e sarà lecito all'Ambasciatore della Republica di portarne le sue vlteriori Istanze al Soglio Imperiale. In tanto circa la Religione, e circa la libertà delli Schiaui, e circa il Traffico, siano confermati anco per questa Pace li Sacri Comandamenti concessi per auanti alla Republica, & il traffico hauerà da godere la sua forma, che hauerà auanti quest' vltima Guerra, e li Mercanti della Nazione Veneta tutti li priuilegi, che le sono stati concessi.

CAPITOLO XV.

Sin' al giorno delle immediate Sottoscrittioni frà li Plenipotentiarij dell'Eccelso Imperatore, e della Republica di Venezia dal giorno della sottoscrittione delli Plenipotentiarij di S. M. Cesarea, e di Polonia dell'accordato per la Republica, deue cessare ogni ostilità d'ambe le Parti tanto per Terra, quanto per Mare, & osseruarsi ogni buona corrispondenza; & affinche li Rettori d'ogni Confine habbiano la notizia di questo Armistizio, si pone per le parti di Bosna, Albania, e Dalmazia il termine di trenta giorni, e per le parti dell' Isola di Candia, e di Morea, e gli altri Confini di quelle parti,

Digitized by Google

parti, si pone il termine di giorni quaranta doppo, e dentro quali termini al possesso dal Canto dell'Eccelso Impero, e dal Canto della Republica di Venezia non si contrauenirà ad alcuno di questi Articoli, che si potranno osseruare. Si concede inoltre alli Sudditi vna vera, & vniuersale Armestia, e qualsiuoglia loro fatto, o delitto commesso in tempo di Guerra passando in totale obliuione nessuno di essi, come delinquente sarà per l'auuenire castigato, ò molestato.

CAPITOLO XVI.

La durazione della presente Pace coll' Eccelso Imperio, e della Republica di Venezia si determinarà, quando si venirà alla stesa degli Istrumenti, & alle immediate sottoscrittioni delli Plenipotentiarij d'ambe le Parti, nella forma, che si dichiarará doppo questi Articoli, e parimente si tratterà degli Articoli, che apparteneranno al maggiore stabilimento dell'Amicitia, e buona corrispondenza, mà che niente si muti toccante li Territòrij, & i Confini.

Doppo tutte le sudette cose colli sopranominati Ambasciadori dell' Eccelso Ottomanico Impero stabilite, fù ancora in oltre cosi conuenuto, che fin à tanto li sudetti Signori Ambasciatori si tratterranno, se il Sig. Ambasciatore Veneto si risoluerà d'accettare il tenore delli sopra inserti Articoli, possa incontinente ridurli in Istrumento, e quello colla propria sottoscrittione autenticare, e con il proprio Sigillo qualificare, e respettiuamente consegnare alli Signori Plenipotentiarij Ottomanici, e correspettiuamente riceuerne il simile, e coeguale dalli medesimi cosi sottoscritti, e sigillati, con questa legge però, che in essi, eccetto, che in quelle cose, che potessero rendere più ferma l'Amicitia, e la Pace con maggiore officiosità, e facilità non possino, e non debbano in alcun modo per qualsiuoglia ragione immutare, restringere, ampliare, ò permutare ciò che sopra à i limiti, e Confini in essi si contiene; se poi partendo i detti Signori Ambasciadori dell'Eccelso Impero, il medesimo Sig. Ambasciatore Veneto, in quanto è in potestà sua, restando le cose indeterminate, fosse costretto cosi à lasciarle, si permetta alla sudetta Republica di Venezia, che nello spatio di trenta giorni dal giorno della Conclusione di questa Vniuersale, & alma Pace possi ratificare questo Istrumento, e mandare alli Signori Ambasciadori mediatori la sua ratificatione, rinouare gl' Officij, & Articoli ancora per la renouatione dell'Amicitia, e quelli estendere, e li presenti trattati trasmetterli à Vienna dal giorno della venuta del Solenne Ambasciatore dell' Eccelso Impero Ottomanico per mezzo del suo Ambasciatore Plenipotentiario, che iui si troua permanente nel spatio di due Mesi.

Se poi la Republica non acconsete alli sopradetti Capitoli, restando in Vienna tuttauia perseuerante l'Inclita Mediatione, e presenti vno, ò l'altro delli Cesarei Ministri Ambasciatori Plenipotentiarij dell'vna, e l'altra Parte, si potranno questi trattati riassumere, e dirigersi con queste Conditioni, che tutto ciò, che di commune consenso delle Parti si troua stabilito, e firmato, se ne debba fare in tutto, e per tutto solenne Istrumento, acciò religiosamente, & inuiolabilmente sia osseruato, & obbedito, & acciò tanto gl' Articoli

Digitized by Google

ticoli di Pace così in questo Istrumento prenarrati à vna Parte più che ad vn' altra siano inegualmente di vantaggio, però nello spatio di sei mesi dal giorno, che il Solenne Ambasciatore dell'Eccelso Imperio Ottomanico arriuarà in Vienna, secondo le conditioni tante volte discusse, e considerate di questo fondamentale, e correspettiuamente accettato Istrumento, debba l'Ambasciatore Plenipotentiario Veneto i suoi Trattati precisamente terminare in Vienna, e sopra di esso farne valido, e necessario Istrumento, e sollecitemente permutarlo, che in tal forma la Republica ancora di Venezia restarà in questa Alma Pace inclusa, osseruandosi trà tanto secondo la ragione negl'Articoli sopra esposti dall'vna parte, e dall'Armistitio, e disinesse vicendeuolmente in Terra, & in Mare qualsisia sorte d'Ostilità senza contrauenire in cosa alcuna, ciò che si vede stabilito delli sopradetti Articoli. Che se poi ne meno ne' termini di sopra stabiliti la prenominata Republica hauerà ridotto à fine li suoi Trattati, resti à peso della medesima Republica di prouedere in auuenire alle cose sue, sopra le quali cose tutte sin'hora dichiarate, e concordate, acciò restino pienamente, e rettamente osseruate, li tante volte sopranominati Signori Ambasciatori Plenipoteutiari dell'Eccelso Impero Ottomanico in vigore delle sue facoltà, autorità, plenipotenze, e legationi ci hanno in mano nostra consegnato valido, e legittimo Istrumento di propria mano sottoscritto, e con loro Sigillo autorizzato; Onde Noi ancora della Sacra Cesarea, e Regia Maestà di Polonia Ambasciatori estraotdinarij, e Plenipotentiarij in vigore della Cesarea Maestà, e del Rè di Polonia, della quale restino assistenti, & attestanti li Signori Ambasciatori Plenipotentiarij, e Mediatori, il presente Istrumento in maggior Fede, e conditione di Pace per l'Inclita Republica di Venezia da Noi promosse, e nel modo sopranarrato concluse, con la fermezza delle nostre sottoscrittioni parimente, e con i nostri proprij Sigilli l'habbiamo corroborate nel Congresso di Carloviz in Sirmio sotto i Padiglioni celabrato in data delli 26. Gennaro M DC XCIX.

F I N E.